



Art. 27 della Costituzione: <<La responsabilità penale è personale. L'imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva. Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato. Non è ammessa la pena di morte.>>

Il Si.Di.Pe. (Sindacato dei dirigenti penitenziari) rappresenta i funzionari presenti nelle strutture territoriali (istituti penitenziari, uffici dell'esecuzione penale esterna, scuole di formazione del personale penitenziario), nei Provveditorati Regionali dell'Amministrazione Penitenziaria, nei Centri per la Giustizia Minorile, nel Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, i quali assicurano l'esecuzione penale, interna e esterna.

Sindacato Direttori Penitenziari
- Segreteria Nazionale -

Prot. n.547/T/16.93 del 30 novembre 2016

- Alle Colleghe ed ai Colleghi,
➤ Dirigenti penitenziari di Esecuzione Penale Esterna;
➤ Dirigenti penitenziari di Istituto Penitenziario che dirigono U.E.P.E.¹
LORO SEDI

E per conoscenza:

Alle Colleghe ed ai Colleghi,
Dirigenti penitenziari di Istituto Penitenziario
LORO SEDI

Oggetto: OSSERVAZIONI SI.DI.PE.
circa
1) Schema di Decreto Ministeriale dell'Istituzione dei Nuclei di Polizia Penitenziaria presso gli Uffici Interdistrettuali e Distrettuali di Esecuzione Penale Esterna nonché i Centri per la Giustizia Minorile;
2) Schema Decreto Ministeriale le Organizzazione Uffici Interdistrettuali, Distrettuali e le Sedi Locali dell'Esecuzione penale esterna.

Cari Colleghe e Colleghi,

faccio seguito alla nota di questa Segreteria Nazionale Prot. n.545/T/16.91 del 24 novembre 2016 di pari oggetto, con la quale Vi è stato trasmesso il resoconto dell'incontro con i sindacati tenutosi il 23 novembre 2016 presso il Dipartimento per la Giustizia Minorile e di Comunità, per inviarVi la nota Prot. n.546/T/16.92 del 29 novembre 2016 con la quale il Si.Di.Pe. ha trasmesso le proprie Osservazioni agli schemi dei DD.MM., a titolo di formalizzazione del proprio contributo alla predetta riunione, al Capo del Dipartimento per la Giustizia Minorile e di Comunità, *Presidente Francesco Cascini*, e per conoscenza al Capo di Gabinetto del Ministro della Giustizia, *Presidente Giovanni Melillo*, al Direttore Generale dell'Esecuzione Penale Esterna del D.G.M.C., *Dott.ssa Lucia Castellano*, nonché al Direttore generale del personale, delle risorse e per l'attuazione dei provvedimenti del giudice minorile del D.G.M.C., *Cons. Vincenzo Starita*.

Cari saluti e buon lavoro

Il Segretario Nazionale
Rosario Tortorella

SEGRETARIO NAZIONALE VICARIO
Dott. Francesco D'ANSELMO

SEGRETARIO NAZIONALE AGGIUNTO
Dott. Nicola PETRUZZELLI

¹ Ai sensi dell'art.3, comma 1 bis, del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 146, inserito dalla legge di conversione 21 febbraio 2014, n. 10, che recita: "1-bis. In attesa dell'espletamento dei concorsi pubblici finalizzati alla copertura dei posti vacanti nell'organico del ruolo dei dirigenti dell'esecuzione penale esterna, per un periodo di tre anni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, in deroga a quanto previsto dagli articoli 3 e 4 del decreto legislativo 15 febbraio 2006, n. 63, le funzioni di dirigente dell'esecuzione penale esterna possono essere svolte dai funzionari inseriti nel ruolo dei dirigenti di istituto penitenziario".

Segretario Nazionale

presso il Provveditorato Regionale dell'Amministrazione Penitenziaria per la Calabria, Via Vinicio Cortese, n. 2 - 88100 Catanzaro -

twitter @sidipetort - e-mail: sidipe.seg.naz.tortorella@pec.it - sidipe.seg.naz.tortorella@gmail.com - tel. 3807532176
sito web www.sidipe.it - Codice Fiscale n.97303050583



Sindacato Direttori Penitenziari
- Segreteria Nazionale –

Prot. n.546/T/16.92 del 29 novembre 2016

Art. 27 della Costituzione: <<La responsabilità penale è personale. L'imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva. Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato. Non è ammessa la pena di morte.>>

Il Si.Di.Pe. (Sindacato dei dirigenti penitenziari) rappresenta i funzionari presenti nelle strutture territoriali (istituti penitenziari, uffici dell'esecuzione penale esterna, scuole di formazione del personale penitenziario), nei Provveditorati Regionali dell'Amministrazione Penitenziaria, nei Centri per la Giustizia Minorile, nel Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, i quali assicurano l'esecuzione penale, interna e esterna.

Al Signor Capo del Dipartimento per la Giustizia Minorile e di Comunità,
Presidente Francesco Cascini
ROMA

e per conoscenza:

Al Capo di Gabinetto del Ministro della Giustizia,
Presidente Giovanni Melillo
ROMA

Al Signor Direttore Generale dell'Esecuzione Penale Esterna
del Dipartimento della Giustizia Minorile e di Comunità,
Dott.ssa Lucia Castellano
ROMA

Al Direttore generale del personale, delle risorse
e per l'attuazione dei provvedimenti del giudice minorile,
del Dipartimento della Giustizia Minorile e di Comunità,
Cons. Vincenzo Starita
ROMA

Oggetto: OSSERVAZIONI SI.DI.PE.
circa
1) Schema di Decreto Ministeriale dell'Istituzione dei Nuclei di Polizia Penitenziaria presso gli Uffici Interdistrettuali e Distrettuali di Esecuzione Penale Esterna nonché i Centri per la Giustizia Minorile;
2) Schema Decreto Ministeriale le Organizzazione Uffici Interdistrettuali, Distrettuali e le Sedi Locali dell'Esecuzione penale esterna.

Signor Capo del Dipartimento,

la presente costituisce la formalizzazione del contributo che il Si.Di.Pe., sindacato più rappresentativo del personale della Carriera dirigenziale penitenziaria¹, ha anticipato nel corso dell'incontro con i sindacati tenutosi presso il Dipartimento per la Giustizia Minorile e di Comunità lo scorso 23 novembre 2016 con la S.V. e con il Signor Direttore Generale dell'Esecuzione Penale Esterna, dottoressa Lucia Castellano, a seguito della convocazione di cui alla nota Prot. n. 45472 del 10 novembre 2016 a firma del Signor Direttore generale del personale, delle risorse e per l'attuazione dei provvedimenti del giudice minorile, Cons. Vincenzo Starita.

¹ Decreto del Ministro per le Riforme e le Innovazioni nella Pubblica Amministrazione del 20 dicembre 2013, concernente "Individuazione della delegazione sindacale che partecipa al procedimento negoziale per la definizione dell'accordo relativo al triennio 2013-2015."



Sindacato Direttori Penitenziari
- Segreteria Nazionale –

Art. 27 della Costituzione: <<La responsabilità penale è personale. L'imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva. Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato. Non è ammessa la pena di morte.>>

Il Si.Di.Pe. (Sindacato dei dirigenti penitenziari) rappresenta i funzionari presenti nelle strutture territoriali (istituti penitenziari, uffici dell'esecuzione penale esterna, scuole di formazione del personale penitenziario), nei Provveditorati Regionali dell'Amministrazione Penitenziaria, nei Centri per la Giustizia Minorile, nel Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, i quali assicurano l'esecuzione penale, interna e esterna.

Sotto un profilo generale il Si.Di.Pe., nel riconoscere che entrambi gli schemi di Decreto sottoposti all'esame delle Organizzazioni sindacali presentano, alla luce delle norme vigenti, una buona formulazione, pur tuttavia evidenzia che sarebbe opportuno, se non anche necessario, un intervento normativo che, operando a livello di norme primarie, dia maggiore copertura e forza al progetto complessivo.

1) Schema di Decreto Ministeriale relativo all'istituzione dei Nuclei di Polizia Penitenziaria presso gli Uffici Interdistrettuali e Distrettuali di Esecuzione Penale Esterna nonché i Centri per la Giustizia Minorile.

Riguardo lo Schema di Decreto Ministeriale relativo all'Istituzione dei Nuclei di Polizia Penitenziaria presso gli Uffici Interdistrettuali e Distrettuali di Esecuzione Penale Esterna, nonché presso i Centri per la Giustizia Minorile, il Si.Di.Pe. conferma di essere sostanzialmente favorevole all'impiego del personale del Corpo di Polizia Penitenziaria nell'ambito dell'esecuzione penale esterna, ferma restando, tuttavia, la necessità di una adeguata regolamentazione della materia.

Si ritiene, infatti, che uno specifico intervento normativo, operando a livello di norme primarie, darebbe maggiore copertura e forza al progetto istitutivo dei Nuclei ed a quello, più generale, del potenziamento organizzativo e gestionale del nuovo Sistema dell'esecuzione penale esterna, che si intende realizzare attraverso quella che la S.V., Signor Presidente, ha definito una positiva "contaminazione" con il sistema penale minorile, nel quale la visione "carcerocentrica" è stata già da tempo superata a favore della messa alla prova delle misure cautelari non detentive e di quelle alternative alla detenzione.

Si osserva, infatti, che, allo stato, la presenza della polizia penitenziaria negli Uffici dell'Esecuzione Penale Esterna trova fondamento giuridico funzionalmente alla necessità di espletamento di talune attività, come quelle relative allo S.D.I., demandate in via esclusiva alle Forze di Polizia ed in eventuali attività di Polizia Giudiziaria che fossero delegate dall'Autorità Giudiziaria – in particolare dalla Magistratura di Sorveglianza – agli Agenti ed agli Ufficiali di P.G. del Corpo di Polizia Penitenziaria che si intenderebbe, con il D.M. in esame, assegnare agli UU.EE.PP.PE.



Art. 27 della Costituzione: <<La responsabilità penale è personale. L'imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva. Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato. Non è ammessa la pena di morte.>>

Il Si.Di.Pe. (Sindacato dei dirigenti penitenziari) rappresenta i funzionari presenti nelle strutture territoriali (istituti penitenziari, uffici dell'esecuzione penale esterna, scuole di formazione del personale penitenziario), nei Provveditorati Regionali dell'Amministrazione Penitenziaria, nei Centri per la Giustizia Minorile, nel Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, i quali assicurano l'esecuzione penale, interna e esterna.

Sindacato Direttori Penitenziari - Segreteria Nazionale –

Per quanto riguarda il settore minorile, poi, la previsione del Nuclei di polizia penitenziaria presso i Centri per la Giustizia Minorile, per le esigenze operative degli Uffici di servizio Sociale per i Minorenni dipendenti, potrebbe presentare, ad avviso di questa Organizzazione Sindacale, aspetti di problematicità per l'assenza di specifiche norme di rango primario di riferimento.

Com'è noto, infatti, la presenza del personale di Polizia Penitenziaria è espressamente prevista in ambito propriamente penitenziario, mentre nell'ambito della cosiddetta area penale esterna il principio che pervade il sistema minorile è quello dell'affidamento del minore o del giovane adulto sottoposto alle misure cautelari, alla messa alla prova, alle misure alternative alla detenzione, alle sanzioni sostitutive delle pene brevi, alle misure di sicurezza al personale specializzato del comparto ministeri degli istituti e dei servizi minorili della Giustizia, con la necessaria collaborazione dei servizi socio-sanitari ed assistenziali istituiti dagli Enti Locali.

A tal riguardo, il Si.Di.Pe. ritiene opportuno richiamare, a titolo di esempio, le disposizioni normative contenute negli articoli 6, 9, 12 comma 2, 18 comma 1, 18 bis comma 2, 19 commi 2 e 3, 20, 21 e 22, 28 comma 2, 30 comma 2, 36, 38 e 40 comma 2 del Decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 448, recante *“Approvazione delle disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni”*², nonché negli articoli 20, 24 e 27 del Decreto Legislativo 28 luglio 1989, n. 272 recante

² **Art. 6 -Servizi minorili-** D.P.R. n.448/1988: *“1. In ogni stato e grado del procedimento l'autorità giudiziaria si avvale dei servizi minorili dell'amministrazione della giustizia. Si avvale altresì dei servizi di assistenza istituiti dagli enti locali.”;*

Art. 9 -Accertamenti sulla personalità del minorenn- D.P.R. n.448/1988:

“1. Il pubblico ministero e il giudice acquisiscono elementi circa le condizioni e le risorse personali, familiari, sociali e ambientali del minorenni al fine di accertarne l'imputabilità e il grado di responsabilità, valutare la rilevanza sociale del fatto nonché disporre le adeguate misure penali e adottare gli eventuali provvedimenti civili.

2. Agli stessi fini il pubblico ministero e il giudice possono sempre assumere informazioni da persone che abbiano avuto rapporti con il minorenni e sentire il parere di esperti, anche senza alcuna formalità.”;

Art. 12 - Assistenza all'imputato minorenn- D.P.R. n.448/1988:

“ 1. L'assistenza affettiva e psicologica all'imputato minorenni è assicurata, in ogni stato e grado del procedimento, dalla presenza dei genitori o di altra persona idonea indicata dal minorenni e ammessa dall'autorità giudiziaria che procede.

2. In ogni caso al minorenni è assicurata l'assistenza dei servizi indicati nell'articolo 6.

3. Il pubblico ministero e il giudice possono procedere al compimento di atti per i quali è richiesta la partecipazione del minorenni senza la presenza delle persone indicate nei commi 1 e 2, nell'interesse del minorenni o quando sussistono inderogabili esigenze processuali.”;

Art. 18 , comma 1, -Provvedimenti in caso di arresto o di fermo del minorenn- D.P.R. n.448/1988:

“1. Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria che hanno eseguito l'arresto o il fermo del minorenni ne danno immediata notizia al pubblico ministero nonché all'esercente la responsabilità genitoriale e all'eventuale affidatario e informano tempestivamente i servizi minorili dell'amministrazione della giustizia. (...).”;

Art. 18-bis comma 2 - Accompagnamento a seguito di flagranza - D.P.R. n.448/1988:

“(...) 2. Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria che hanno proceduto all'accompagnamento ne danno immediata notizia al pubblico ministero e informano tempestivamente i servizi minorili dell'amministrazione della giustizia. Provvedono inoltre a invitare l'esercente la responsabilità genitoriale e l'eventuale affidatario a presentarsi presso i propri uffici per prendere in consegna il minorenni. “;



Art. 27 della Costituzione: <<La responsabilità penale è personale. L'imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva. Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato. Non è ammessa la pena di morte.>>

Il Si.Di.Pe. (Sindacato dei dirigenti penitenziari) rappresenta i funzionari presenti nelle strutture territoriali (istituti penitenziari, uffici dell'esecuzione penale esterna, scuole di formazione del personale penitenziario), nei Provveditorati Regionali dell'Amministrazione Penitenziaria, nei Centri per la Giustizia Minorile, nel Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, i quali assicurano l'esecuzione penale, interna e esterna.

Sindacato Direttori Penitenziari
- Segreteria Nazionale -

“Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 448, recante disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni”³ ed, infine,

Art. 19 - Misure cautelari per i minorenni- D.P.R. n.448/1988:

“(…) 2. Nel disporre le misure il giudice tiene conto, oltre che dei criteri indicati nell'articolo 275 del codice di procedura penale, dell'esigenza di non interrompere i processi educativi in atto. Non si applica la disposizione dell'articolo 275, comma 3, secondo periodo, del codice di procedura penale. 3. Quando è disposta una misura cautelare, il giudice affida l'imputato ai servizi minorili dell'amministrazione della giustizia, i quali svolgono attività di sostegno e controllo in collaborazione con i servizi di assistenza istituiti dagli enti locali.(…)”;

Art. 20 -Prescrizioni- D.P.R. n.448/1988:

“1. Se, in relazione a quanto disposto dall'articolo 19 comma 2, non risulta necessario fare ricorso ad altre misure cautelari, il giudice, sentito l'esercente la responsabilità genitoriale, può impartire al minorenne specifiche prescrizioni inerenti alle attività di studio o di lavoro ovvero ad altre attività utili per la sua educazione. Si applica l'articolo 19 comma 3. 2. Le prescrizioni previste dal comma 1 perdono efficacia decorsi due mesi dal provvedimento con il quale sono state impartite. Quando ricorrono esigenze probatorie, il giudice può disporre la rinnovazione, per non più di una volta, delle prescrizioni imposte. 3. Nel caso di gravi e ripetute violazioni delle prescrizioni, il giudice può disporre la misura della permanenza in casa.”;

Art. 21 - Permanenza in casa- D.P.R. n.448/1988:

“1. Con il provvedimento che dispone la permanenza in casa il giudice prescrive al minorenne di rimanere presso l'abitazione familiare o altro luogo di privata dimora. Con il medesimo provvedimento il giudice può imporre limiti o divieti alla facoltà del minorenne di comunicare con persone diverse da quelle che con lui coabitano o che lo assistono. 2. Il giudice può, anche con separato provvedimento, consentire al minorenne di allontanarsi dall'abitazione in relazione alle esigenze inerenti alle attività di studio o di lavoro ovvero ad altre attività utili per la sua educazione. 3. I genitori o le persone nella cui abitazione è disposta la permanenza del minorenne vigilano sul suo comportamento. Essi devono consentire gli interventi di sostegno e di controllo dei servizi previsti dall'articolo 6 nonché gli eventuali ulteriori controlli disposti dal giudice. 4. Il minorenne al quale è imposta la permanenza in casa è considerato in stato di custodia cautelare, ai soli fini del computo della durata massima della misura, a decorrere dal momento in cui la misura è eseguita ovvero dal momento dell'arresto, del fermo o dell'accompagnamento. Il periodo di permanenza in casa è computato nella pena da eseguire, a norma dell'articolo 657 del codice di procedura penale. (21) 5. Nel caso di gravi e ripetute violazioni degli obblighi a lui imposti o nel caso di allontanamento ingiustificato dalla abitazione, il giudice può disporre la misura del collocamento in comunità.”;

Art. 22 - Collocamento in comunità- D.P.R. n.448/1988:

“1. Con il provvedimento che dispone il collocamento in comunità il giudice ordina che il minorenne sia affidato a una comunità pubblica o autorizzata, imponendo eventuali specifiche prescrizioni inerenti alle attività di studio o di lavoro ovvero ad altre attività utili per la sua educazione. 2. Il responsabile della comunità collabora con i servizi previsti dall'articolo 19 comma 3. 3. Si applicano le disposizioni dell'articolo 21 commi 2 e 4. 4. Nel caso di gravi e ripetute violazioni delle prescrizioni imposte o di allontanamento ingiustificato dalla comunità, il giudice può disporre la misura della custodia cautelare, per un tempo non superiore a un mese, qualora si proceda per un delitto per il quale è prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni.”;

Art. 28 - Sospensione del processo e messa alla prova- D.P.R. n.448/1988:

“(…) 2. Con l'ordinanza di sospensione il giudice affida il minorenne ai servizi minorili dell'amministrazione della giustizia per lo svolgimento, anche in collaborazione con i servizi locali, delle opportune attività di osservazione, trattamento e sostegno. Con il medesimo provvedimento il giudice può impartire prescrizioni dirette a riparare le conseguenze del reato e a promuovere la conciliazione del minorenne con la persona offesa dal reato.(…)”;

Art. 30 , comma 2,- Sanzioni sostitutive- D.P.R. n.448/1988:

“(…) 2. Il pubblico ministero competente per l'esecuzione trasmette l'estratto della sentenza al magistrato di sorveglianza per i minorenni del luogo di abituale dimora del condannato. Il magistrato di sorveglianza convoca, entro tre giorni dalla comunicazione, il minorenne, l'esercente la responsabilità genitoriale, l'eventuale affidatario e i servizi minorili e provvede in ordine alla esecuzione della sanzione a norma delle leggi vigenti, tenuto conto anche delle esigenze educative del minorenne. (…);

Art. 36 - Applicazione delle misure di sicurezza nei confronti dei minorenni- D.P.R. n.448/1988:

“1. La misura di sicurezza della libertà vigilata applicata nei confronti di minorenni è eseguita nelle forme previste dagli articoli 20 e 21. 2. La misura di sicurezza del riformatorio giudiziario è applicata soltanto in relazione ai delitti previsti dall'articolo 23 comma 1 ed è eseguita nelle forme dell'articolo 22.”;

Art. 38 -Procedimento davanti al tribunale per i minorenni- D.P.R. n.448/1988:

“1. Nei casi previsti dall'articolo 37 il tribunale per i minorenni procede al giudizio sulla pericolosità nelle forme previste dall'articolo 678 del codice di procedura penale e decide con sentenza, sentiti il minorenne, l'esercente la responsabilità genitoriale, l'eventuale affidatario e i servizi indicati nell'articolo 6. Nel corso del procedimento può modificare o revocare la misura applicata a norma dell'articolo 37 comma 1 o applicarla in via provvisoria. 2. Con la sentenza il tribunale per i minorenni applica la misura di sicurezza se ricorrono le condizioni previste dall'articolo 37 comma 2.”;

Art. 40 - Esecuzione delle misure di sicurezza - D.P.R. n.448/1988:

“(…) 2. Il magistrato di sorveglianza per i minorenni impartisce le disposizioni concernenti le modalità di esecuzione della misura, sulla quale vigila costantemente anche mediante frequenti contatti, senza alcuna formalità, con il minorenne, l'esercente la responsabilità genitoriale, l'eventuale affidatario e i servizi minorili. In caso di revoca della misura ne dà comunicazione al procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni per l'eventuale esercizio dei poteri di iniziativa in materia di provvedimenti civili. ”.

³ Art. 20 – Cautele nell'esecuzione dell'arresto e del fermo, nell'accompagnamento e nella traduzione- D.Lgs. 272/1989:



Art. 27 della Costituzione: <<La responsabilità penale è personale. L'imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva. Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato. Non è ammessa la pena di morte.>>

Il Si.Di.Pe. (Sindacato dei dirigenti penitenziari) rappresenta i funzionari presenti nelle strutture territoriali (istituti penitenziari, uffici dell'esecuzione penale esterna, scuole di formazione del personale penitenziario), nei Provveditorati Regionali dell'Amministrazione Penitenziaria, nei Centri per la Giustizia Minorile, nel Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, i quali assicurano l'esecuzione penale, interna e esterna.

Sindacato Direttori Penitenziari - Segreteria Nazionale -

nell'articolo 75 della Legge 24 novembre 1981, n. 689 in materia di depenalizzazione recante *"Modifiche al sistema penale"*⁴.

Altro nodo problematico da sciogliere è quello legato alla previsione normativa contenuta nell'articolo 15 della Legge 15 dicembre 1990, n. 395 *"Ordinamento del Corpo di polizia penitenziaria"*, la quale prevede che, con Decreto del Ministro di Grazia e Giustizia, sono determinati, per ogni biennio, i contingenti del personale di polizia penitenziaria da impiegare nel settore minorile e che tali contingenti debbono essere scelti sulla base dei criteri attitudinali indicati nel medesimo decreto.

Questa norma postula inevitabilmente la necessità che - come già avvenuto con il D.M. del Ministro della Giustizia del 09 ottobre 2009 con il quale è stata istituita la specializzazione di *"Specialista nel trattamento dei detenuti minorenni"* - sia istituita per il personale del Corpo di Polizia penitenziaria assegnato al Contingente Minorile, nelle forme e nei modi di legge, un'analoga specializzazione nel trattamento dei minorenni dell'area dell'esecuzione penale esterna in carico agli Uffici di Servizio Sociale per i Minorenni da assegnare agli istituendi Nuclei presso le Direzioni dei Centri per la Giustizia Minorile.

"1. Nell'esecuzione dell'arresto e del fermo, nell'accompagnamento e nella traduzione, sono adottate le opportune cautele per proteggere i minorenni dalla curiosità del pubblico e da ogni specie di pubblicità nonché per ridurne, nei limiti del possibile, i disagi e le sofferenze materiali e psicologiche. E' vietato l'uso di strumenti di coercizione fisica, salvo che ricorrano gravi esigenze di sicurezza.

1.1 L'autorità giudiziaria o la direzione penitenziaria competente valutano se ricorre l'esigenza di assicurare, nei confronti dei soggetti minorenni che si trovano in particolari condizioni emotive, l'assistenza psicologica a mezzo dei servizi dei centri per la giustizia minorile.

1-bis. Il minorenne condotto presso gli uffici di polizia giudiziaria in esecuzione di un arresto, di un fermo o di un accompagnamento è trattenuto in locali separati da quelli dove si trovano maggiorenni arrestati o fermati. "

Art. 24 -Esecuzione di provvedimenti limitativi della libertà personale- D.Lgs. 272/1989:

"1. Le misure cautelari, le misure alternative, le sanzioni sostitutive, le pene detentive e le misure di sicurezza si eseguono secondo le norme e con le modalità previste per i minorenni anche nei confronti di coloro che nel corso dell'esecuzione abbiano compiuto il diciottesimo ma non il venticinquesimo anno di età, sempre che, per quanti abbiano già compiuto il ventunesimo anno, non ricorrano particolari ragioni di sicurezza valutate dal giudice competente, tenuto conto altresì delle finalità rieducative. L'esecuzione rimane affidata al personale dei servizi minorili.

2. Le disposizioni del comma 1 si applicano anche quando l'esecuzione ha inizio dopo il compimento del diciottesimo anno di età. "

Art. 27 -Sospensione del processo e messa alla prova- D.Lgs. 272/1989:

"1. Il giudice provvede a norma dell'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 448, sulla base di un progetto di intervento elaborato dai servizi minorili dell'amministrazione della giustizia, in collaborazione con i servizi socio-assistenziali degli enti locali. (...).

3. I servizi informano periodicamente il giudice dell'attività svolta e dell'evoluzione del caso, proponendo, ove lo ritengano necessario, modifiche al progetto, eventuali abbreviazioni di esso ovvero, in caso di ripetute e gravi trasgressioni, la revoca del provvedimento di sospensione.

4. Il presidente del collegio che ha disposto la sospensione del processo e l'affidamento riceve le relazioni dei servizi e ha il potere, delegabile ad altro componente del collegio, di sentire, senza formalità di procedura, gli operatori e il minorenne.

5. Ai fini di quanto previsto dagli articoli 28, comma 5 e 29 del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 448, i servizi presentano una relazione sul comportamento del minorenne e sull'evoluzione della sua personalità al presidente del collegio che ha disposto la sospensione del processo nonché al pubblico ministero, il quale può chiedere la fissazione dell'udienza prevista dall'art. 29 del medesimo decreto."

⁴ **Art. 75 -Disposizioni relative ai minorenni- L. 24-11-1981 n. 689:**

"Le disposizioni contenute nell'articolo 56 non si applicano al condannato il quale, al momento della trasmissione dell'estratto della sentenza di condanna prevista nell'articolo 62, non abbia compiuto gli anni diciotto.

In tal caso la libertà controllata è eseguita con le modalità stabilite dai commi dal quarto al decimo dell'articolo 47 della legge 26 luglio 1975, n. 354, e le funzioni attribuite agli organi di polizia dagli articoli 62, 63, 64, 65, 66, 68 e 69 sono svolte dall'ufficio di servizio sociale per minorenni."



Sindacato Direttori Penitenziari
- Segreteria Nazionale –

Art. 27 della Costituzione: <<La responsabilità penale è personale. L'imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva. Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato. Non è ammessa la pena di morte.>>

Il Si.Di.Pe. (Sindacato dei dirigenti penitenziari) rappresenta i funzionari presenti nelle strutture territoriali (istituti penitenziari, uffici dell'esecuzione penale esterna, scuole di formazione del personale penitenziario), nei Provveditorati Regionali dell'Amministrazione Penitenziaria, nei Centri per la Giustizia Minorile, nel Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, i quali assicurano l'esecuzione penale, interna e esterna.

Il Decreto istitutivo della nuova specializzazione, poi, come già è stato previsto con il citato D.M. del 09/10/2009 per la vigente specializzazione, ben potrà prevedere modalità di accesso diretto, per coloro siano in possesso di titoli già acquisiti, e modalità di selezione ordinaria per i nuovi aspiranti al titolo, in analogia a quanto pure previsto dagli artt. 4, 5 e 6 dello schema di D.M. in esame.

Non va poi dimenticato che l'articolo 91 del Decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1999, n. 82, recante il *“Regolamento di servizio del Corpo di polizia penitenziaria”* prevede che il Regolamento vigente si applica al personale del Corpo di Polizia Penitenziaria operante presso gli istituti e servizi minorili solo *“(…) per quanto compatibile con la specificità del settore (…) fino a quando non sarà diversamente provveduto con Decreto del Ministro di grazia e giustizia”*, Decreto allo stato non ancora emanato.

Così come, a mente dell'articolo 79 della Legge 26 luglio 1975, n. 354, recante *“Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà”* e s.m.i. , le norme del vigente Ordinamento Penitenziario *“(…) si applicano anche nei confronti dei minori degli anni diciotto sottoposti a misure penali, fino a quando non sarà provveduto con apposita legge. (…)”*, legge, com'è noto, non ancora varata dal Parlamento.

A quest'ultima vacanza normativa si prefigge, infatti, di porre finalmente rimedio l'articolo 31, n. 1, lettera o) del Disegno di Legge governativo A.S. n. 2067 attualmente all'esame dell'Assemblea del Senato della Repubblica recante *“Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale per il rafforzamento delle garanzie difensive e la durata ragionevole dei processi nonché all'ordinamento penitenziario per l'effettività rieducativa della pena”*, che prevede, tra l'altro, la Delega al Governo per *“adeguamento delle norme dell'Ordinamento Penitenziario alle esigenze educative dei detenuti minori di età secondo i seguenti criteri direttivi: 1) giurisdizione specializzata e affidata al tribunale per i minorenni, fatte salve le disposizioni riguardanti l'incompatibilità del giudice di sorveglianza che abbia svolto funzioni giudicanti nella fase di cognizione; 2) previsione di disposizioni riguardanti l'organizzazione penitenziaria degli istituti penali per minorenni nell'ottica della socializzazione, della responsabilizzazione e della promozione della persona; 3)*

6

Segretario Nazionale

presso il Provveditorato Regionale dell'Amministrazione Penitenziaria per la Calabria, Via Vinicio Cortese, n. 2 - 88100 Catanzaro –

twitter  @sidipetort - e-mail: sidipe.seg.naz.tortorella@pec.it - sidipe.seg.naz.tortorella@gmail.com - tel. 3807532176

sito web www.sidipe.it – Codice Fiscale n.97303050583



Sindacato Direttori Penitenziari
- Segreteria Nazionale –

Art. 27 della Costituzione: <<La responsabilità penale è personale. L'imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva. Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato. Non è ammessa la pena di morte.>>

Il Si.Di.Pe. (Sindacato dei dirigenti penitenziari) rappresenta i funzionari presenti nelle strutture territoriali (istituti penitenziari, uffici dell'esecuzione penale esterna, scuole di formazione del personale penitenziario), nei Provveditorati Regionali dell'Amministrazione Penitenziaria, nei Centri per la Giustizia Minorile, nel Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, i quali assicurano l'esecuzione penale, interna e esterna.

previsione dell'applicabilità della disciplina prevista per i minorenni quantomeno ai detenuti giovani adulti, nel rispetto dei processi educativi in atto; 4) previsione di misure alternative alla detenzione conformi alle istanze educative del condannato minorenne; 5) ampliamento dei criteri per l'accesso alle misure alternative alla detenzione; 6) eliminazione di ogni automatismo e preclusione per la revoca o per la concessione dei benefici penitenziari, in contrasto con la funzione rieducativa della pena e con il principio dell'individuazione del trattamento; 7) rafforzamento dell'istruzione e della formazione professionale quali elementi centrali del trattamento dei detenuti minorenni; 8) rafforzamento dei contatti con il mondo esterno quale criterio guida nell'attività trattamentale in funzione del reinserimento sociale.”.

In proposito, la S.V. ha sostenuto la diversa natura dei controlli che sarebbero demandati alla polizia penitenziaria rispetto a quelli di competenza delle altre Forze di Polizia, esprimendo l'opinione che, in assenza di un divieto espresso, l'impiego della polizia penitenziaria nel sistema dell'esecuzione penale esterna minorile è possibile.

A Suo avviso, inoltre, il Decreto in esame costituisce un modo per regolamentare l'impiego della Polizia Penitenziaria, impiego sicuramente utile in entrambi i sistemi di esecuzione penale esterna degli adulti e dei minorenni. In tale prospettiva andrebbe letta la scelta di non inserire nello schema di Decreto una elencazione rigida dei compiti, al fine di dare flessibilità di impiego del personale di Polizia Penitenziaria.

Orbene, pur a voler concordare con tale visione della questione, ci si compiace del fatto che anche la S.V. ha espresso la necessità di un intervento normativo che accompagni il processo di riforma che si va per ora realizzando soltanto attraverso lo strumento organizzativo del Decreto Ministeriale.

In altri termini, come la S.V. ha precisato, si dovrà procedere su due livelli, tanto su quello organizzativo quanto su quello normativo, nel più ampio progetto di riforma del diritto penale, del diritto processuale penale e dell'ordinamento penitenziario.

Non è un caso, infatti, come pure la S.V. ha ricordato, che nell'ambito del citato Disegno di Legge A.S. n. 2067 è stata inserita una norma (l'art. 31, n. 1 lettera d) che prevede espressamente una



Sindacato Direttori Penitenziari
- Segreteria Nazionale –

Art. 27 della Costituzione: <<La responsabilità penale è personale. L'imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva. Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato. Non è ammessa la pena di morte.>>

Il Si.Di.Pe. (Sindacato dei dirigenti penitenziari) rappresenta i funzionari presenti nelle strutture territoriali (istituti penitenziari, uffici dell'esecuzione penale esterna, scuole di formazione del personale penitenziario), nei Provveditorati Regionali dell'Amministrazione Penitenziaria, nei Centri per la Giustizia Minorile, nel Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, i quali assicurano l'esecuzione penale, interna e esterna.

“integrazione delle previsioni sugli interventi degli uffici dell'esecuzione penale esterna”, nonché la “previsione di misure per rendere più efficace il sistema dei controlli, anche mediante il coinvolgimento della polizia penitenziaria”.

Si conferma, inoltre, la necessità, per le ovvie implicazioni organizzative, gestionali e di funzionalità dei servizi la richiesta del Si.Di.Pe. di indicare espressamente la dipendenza gerarchica, oltre che funzionale, dei Nuclei di Polizia Penitenziaria dal Direttore dell'Ufficio Interdistrettuale o Distrettuale di Esecuzione Penale Esterna o del Direttore del Centro per la Giustizia Minorile e, per esso, dei direttori degli Uffici di Servizio Sociale per i Minorenni di Bari ove gli agenti dovrebbero operare. D'altra parte si deve dare atto che, sul punto, la Parte Pubblica si è già espressa favorevolmente in occasione dell'incontro.

Si vuole, infine, segnalare che la costituzione di Nuclei di polizia penitenziaria presso i Centri per la Giustizia Minorile, attesa la competenza regionale di tali Centri su tutti i dipendenti Uffici di Servizio Sociale per i Minorenni, presenta aspetti di problematicità sotto il profilo funzionale e dei costi per l'impiego di automezzi e per la necessità di disporre servizi di missione per le attività di controllo delle misure nell'ambito dei vasti territori delle loro circoscrizioni regionali di pertinenza.

2) Schema Decreto Ministeriale le Organizzazione Uffici Interdistrettuali, Distrettuali e Sedi Locali dell'Esecuzione penale esterna.

In via del tuto preliminare si esprime grande apprezzamento in ordine alla circostanza che il disegno di Legge di Stabilità 2017 ha previsto l'assegnazione di risorse finanziarie importanti per favorire il funzionamento del nuovo Dipartimento per la Giustizia Minorile e di Comunità, risorse mai prima stanziare per l'esecuzione penale esterna.

Naturalmente si tratterà, poi, di verificare il concreto ed effettivo ambito di destinazione di tali risorse, ricordando che il potenziamento reale del sistema dell'esecuzione penale esterna passa per la copertura degli organici (e, anzi, per il loro potenziamento) dei dirigenti penitenziari del ruolo di esecuzione penale esterna non meno dei funzionari di servizio sociale.



Art. 27 della Costituzione: <<La responsabilità penale è personale. L'imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva. Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato. Non è ammessa la pena di morte.>>

Il Si.Di.Pe. (Sindacato dei dirigenti penitenziari) rappresenta i funzionari presenti nelle strutture territoriali (istituti penitenziari, uffici dell'esecuzione penale esterna, scuole di formazione del personale penitenziario), nei Provveditorati Regionali dell'Amministrazione Penitenziaria, nei Centri per la Giustizia Minorile, nel Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, i quali assicurano l'esecuzione penale, interna e esterna.

Sindacato Direttori Penitenziari - Segreteria Nazionale –

Per quanto riguarda i dirigenti penitenziari del ruolo di esecuzione penale esterna si ricorda, infatti, che a breve cesserà la possibilità di impiego dei dirigenti penitenziari del ruolo di istituto penitenziario per la direzione degli Uffici di Esecuzione Penale Esterna, attesa la scadenza del termine di tre anni fissato dall'art.3, comma 1 bis, del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 146, inserito dalla legge di conversione 21 febbraio 2014, n. 10.⁵

Il Si.Di.Pe. conferma la necessità che venga espressamente previsto nel testo del D.M. che le funzioni di coordinamento dell'Ufficio Interdistrettuale di Esecuzione Penale Esterna sono esercitate quale organo amministrativo gerarchicamente sovraordinato e che analogamente sia chiarita la dipendenza gerarchica degli Uffici Locali (le ex sedi E.P.E. staccate) all'Ufficio Distrettuale di Esecuzione Penale Esterna.

D'altra parte anche su questo punto si deve dare atto che la Parte Pubblica si è già espressa favorevolmente in occasione dell'incontro del 23 u.s. ed ha precisato che l'esistenza di una dipendenza gerarchica sotto il profilo amministrativo degli uffici inferiori agli uffici superiori è assolutamente implicita, ferma restando la più ampia autonomia di ciascuna sede sotto il profilo dell'attività squisitamente tecnica di servizio sociale.

Ha, altresì, precisato, sotto tale aspetto, che le funzioni del direttore di ciascun ufficio sono esercitate nell'ambito e con i limiti della qualifica professionale rivestita, qualifica che, nel caso degli Uffici locali, non è di rango dirigenziale.

Comunque il Si.Di.Pe. con la presente conferma la richiesta, già formulata in occasione dell'incontro, di valutare in sede di ridefinizione delle figure professionali, nell'ambito del Contratto Collettivo Nazionale Integrativo del personale del Comparto Ministeri del Ministero della Giustizia, il recupero del profilo di Direttore di Ufficio dell'Esecuzione Penale Esterna, al fine di riconoscere la specifica competenza e la professionalità richiesta per l'esercizio di tale importante ruolo.

La Parte Pubblica, d'altronde, ha già assicurato che si intenderebbe procedere proprio in tal senso e che, comunque, sarebbe intenzione dell'Amministrazione anche uniformare i profili professionali del comparto Ministeri operanti presso gli analoghi settori dell'esecuzione penale esterna per adulti e di quella per i minorenni.

Questo Sindacato, infine, ha rappresentato, e qui ne fa conferma, la necessità di una riformulazione della norma che attribuisce agli Uffici Interdistrettuali le competenze in materia di "formazione e informazione", poiché tale previsione non è compatibile con il nuovo assetto normativo e organizzativo

⁵ Ai sensi dell'art.3, comma 1 bis, del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 146, inserito dalla legge di conversione 21 febbraio 2014, n. 10, che recita: "1-bis. In attesa dell'espletamento dei concorsi pubblici finalizzati alla copertura dei posti vacanti nell'organico del ruolo dei dirigenti dell'esecuzione penale esterna, per un periodo di tre anni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, in deroga a quanto previsto dagli articoli 3 e 4 del decreto legislativo 15 febbraio 2006, n. 63, le funzioni di dirigente dell'esecuzione penale esterna possono essere svolte dai funzionari inseriti nel ruolo dei dirigenti di istituto penitenziario".



Sindacato Direttori Penitenziari
- Segreteria Nazionale –

Art. 27 della Costituzione: <<La responsabilità penale è personale. L'imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva. Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato. Non è ammessa la pena di morte.>>

Il Si.Di.Pe. (Sindacato dei dirigenti penitenziari) rappresenta i funzionari presenti nelle strutture territoriali (istituti penitenziari, uffici dell'esecuzione penale esterna, scuole di formazione del personale penitenziario), nei Provveditorati Regionali dell'Amministrazione Penitenziaria, nei Centri per la Giustizia Minorile, nel Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, i quali assicurano l'esecuzione penale, interna e esterna.

discendente dal D.P.C.M. n. 84/2015 che attribuisce alla Direzione Generale della Formazione presso il Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria tutte le competenze in materia di attività di aggiornamento e formazione sia del personale del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria sia del Dipartimento Giustizia Minorile e di Comunità.

Tanto il Si.Di.Pe. ha inteso rappresentare con il solo spirito di fornire ogni più utile e costruttivo contributo al fine di concorrere al perseguimento della migliore funzionalità possibile del nuovo modello organizzativo discendente dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 15 giugno 2015, n. 84⁶ e dal Decreto Ministeriale 17 novembre 2015⁷.

Cordialmente,

Il Segretario Nazionale
Rosario Tortorella

SEGRETARIO NAZIONALE VICARIO
Dott. Francesco D'ANSELMO

SEGRETARIO NAZIONALE AGGIUNTO
Dott. Nicola PETRUZZELLI

⁶ decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 15 giugno 2015, n. 84, recante "Regolamento di riorganizzazione del Ministero della giustizia e riduzione degli uffici dirigenziali e delle dotazioni organiche", ed in particolare l'articolo 7, che istituisce il nuovo Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità; nonché l'articolo 16, comma 1, che prevede l'adozione di decreti del Ministro per la individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale nonché per la definizione dei relativi compiti e la distribuzione dei predetti tra le strutture di livello dirigenziale generale;

⁷ Decreto Ministro della Giustizia 17 novembre 2015 - *Concernente l'individuazione presso il Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità degli uffici di livello dirigenziale non generale, la definizione dei relativi compiti, nonché l'organizzazione delle articolazioni dirigenziali territoriali ai sensi dell'art. 16 c1 e c2 del d.p.c.m. 84/2015*



Ministero della Giustizia
DIPARTIMENTO GIUSTIZIA MINORILE E DI COMUNITA'

Prot. n. 45472

Roma 10 novembre 2016

Alle Organizzazioni Sindacali

**Comparto Dirigenti Area 1
Comparto Dirigenti Penitenziari
Comparto Ministeri
Loro Sedi**

**OGGETTO: 1) Schema Decreto Ministeriale Organizzazione Uffici Interdistrettuali, Distrettuali e Sedi Locali dell'Esecuzione penale esterna.
2) Schema di Decreto Ministeriale dell'Istituzione dei Nuclei di Polizia Penitenziaria presso gli Uffici di Esecuzione Penale Esterna.**

Le SS.LL sono convocate per il giorno 23 novembre 2016 alle ore 10.30 presso questo Dipartimento per discutere quanto indicato in oggetto.

A tal proposito si trasmettono gli Schemi di Decreti Ministeriali di cui all'oggetto.

Per quanto concerne la riunione fissata per il 14 novembre 2016 con le OO.SS. Comparto Ministeri è da considerarsi rinviata per la data del 23 novembre 2016 alle ore 10.30.

Cordiali saluti.

Il Direttore Generale
Dr. Vincenzo Starita



Al Ministro della Giustizia
Guardasigilli

- Vista la legge 26 luglio 1975, n. 354, recante: "Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà" e le successive modificazioni, ed in particolare l'articolo 72 come modificato dalla legge 27 luglio 2005, n. 154;
- Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante: "Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri", ed in particolare l'articolo 17, comma 3;
- Vista la legge 15 dicembre 1990, n. 395, recante: "Ordinamento del corpo di polizia penitenziaria" e recante l'istituzione del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria;
- Visto il decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, recante "Ordinamento del personale del Corpo di polizia penitenziaria, a norma dell'articolo 14, comma 1, della legge 15 dicembre 1990, n. 395";
- Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1999, n. 82 recante: "Ragolamento di servizio del Corpo di polizia penitenziaria";
- Visto il D.P.R. 30 giugno 2000, n. 230 "Regolamento recante norme sull'ordinamento penitenziario e sulle misure privative e limitative della libertà";
- Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante: "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";
- Vista la legge 27 luglio 2005, n. 154, recante: "Delega al Governo per la disciplina dell'ordinamento della carriera dirigenziale penitenziaria";
- Visto il decreto legislativo 15 febbraio 2006, n. 83, recante: "Ordinamento della carriera dirigenziale penitenziaria, a norma della legge 27 luglio 2005, n. 154";
- Vista la legge 28 aprile 2014, n. 67, recante "Deleghe al Governo in materia di pene detentive non carcerarie e di riforma del sistema sanzionatorio. Disposizioni in materia di sospensione del procedimento con messa alla prova e nei confronti degli irreperibili";
- Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 15 giugno 2015, n. 84, recante "Regolamento di riorganizzazione del Ministero della giustizia e riduzione degli uffici dirigenziali e delle dotazioni organiche", ed in particolare l'articolo 7, che istituisce il nuovo Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità; nonché l'articolo 16, comma 1, che prevede l'adozione di decreti del Ministro per la individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale nonché per la definizione dei relativi compiti e la distribuzione dei predetti tra le strutture di livello dirigenziale generale;

Visto il decreto del ministro della giustizia 17 novembre 2015, "Concernente l'individuazione presso il Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità degli uffici di livello dirigenziale non generale, la definizione dei relativi compiti, nonché l'organizzazione delle articolazioni dirigenziali territoriali ai sensi dell'art. 16 c1 e c2 del d.p.c.m. 84/2015;

Vista la Raccomandazione R(2001)1 del Comitato dei Ministri agli Stati membri sulle Regole del Consiglio d'Europa in materia di *probation*

DECRETA

PARTE PRIMA

Definizioni e competenze

Art. 1

Definizioni

Ai fini del presente decreto si intende per:

- a) "ordinamento penitenziario", la legge 26 luglio 1975, n. 354 e successive modificazioni;
- b) "regolamento", il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230;
- c) "Ministero", il Ministero della giustizia;
- d) "Ministro", il Ministro della giustizia;
- e) "Dipartimento", il Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità;
- f) "Capo del Dipartimento", il Capo del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità;
- g) "Direzione generale", la Direzione generale dell'esecuzione penale esterna e di messa alla prova;
- h) "Direttore generale", il Direttore generale dell'esecuzione penale esterna e di messa alla prova;
- i) "Ufficio interdistrettuale", l'Ufficio interdistrettuale di esecuzione penale esterna;
- j) "Ufficio distrettuale", l'Ufficio distrettuale di esecuzione penale esterna;
- k) "Ufficio locale" l'Ufficio locale di esecuzione penale esterna;

Art. 2

Ripartizione territoriale

1. L'articolazione territoriale degli uffici di esecuzione penale esterna indicati dall'articolo 72 dell'ordinamento penitenziario è costituita, oltre che dagli uffici interdistrettuali e distrettuali indicati nella tabella B del decreto del ministro della giustizia 17 novembre 2015, dagli uffici locali e dalle sezioni distaccate.
2. Gli uffici locali sono istituiti nelle città elencate nella tabella A allegata al presente decreto. Essi esercitano i loro compiti nell'ambito delle circoscrizioni territoriali indicate nella stessa tabella.
3. Le sezioni distaccate sono istituite nelle città elencate nella tabella B, allegata al presente decreto e dipendono amministrativamente e contabilmente dall'ufficio indicato accanto a ciascuna di esse nella medesima tabella; l'istituzione, la modifica e la soppressione delle sezioni distaccate è determinata con decreto del Capo del dipartimento.

Art. 3

Attribuzioni di competenza dell'ufficio interdistrettuale

1. Oltre ai compiti attribuiti all'ufficio distrettuale, in relazione a quanto previsto dall'articolo 10, comma 2, lettera a), del decreto del ministro 17 novembre 2015, l'ufficio interdistrettuale:
 - a. elabora politiche regionali e interregionali sull'esecuzione penale esterna e concorre alle politiche di sviluppo della legalità e di tutela della sicurezza del territorio di competenza, con riferimento alle indicazioni nazionali e sovranazionali;
 - b. cura e sviluppa i rapporti con le Regioni e le istanze pubbliche e private del territorio di competenza, al fine di realizzare iniziative, progetti e programmi per il trattamento e l'inclusione delle persone in esecuzione penale o comunque prese in carico dagli uffici in forza di legge, anche con riferimento all'impiego di fondi europei;
 - c. stipula, previo parere dell'amministrazione centrale, protocolli di intesa per l'attuazione delle politiche dell'esecuzione penale esterna;
 - d. svolge, nell'ambito del territorio di competenza e nel rispetto del principio di sussidiarietà, azione di indirizzo, coordinamento e verifica dell'attività degli uffici distrettuali e locali, in relazione all'attuazione dei programmi e delle disposizioni del dipartimento e della direzione generale;
 - e. cura e coordina, di concerto con il provveditorato dell'amministrazione penitenziaria, la collaborazione operativa tra gli uffici di esecuzione penale esterna e gli istituti di pena;
 - f. predispone, sulla base dei fabbisogni rappresentati dagli uffici del territorio di competenza, i programmi di formazione del personale e promuove iniziative formative e di aggiornamento, raccordandosi con gli enti pubblici e privati;
 - g. assicura, per gli uffici del territorio interdistrettuale, la programmazione delle spese di funzionamento e delle attività istituzionali, la gestione dei fondi di bilancio assegnati dall'amministrazione centrale e la gestione del personale, dei beni e dei servizi.
2. Per l'attuazione di quanto previsto al comma precedente, lettere a), b) ed f), l'ufficio interdistrettuale ed il centro per la giustizia minorile della medesima circoscrizione territoriale agiscono in sinergia.
3. Con riferimento alle competenze di cui al comma 1, lettera g), l'ufficio raccoglie e rielabora in un programma unitario le proposte sui fabbisogni presentate dagli uffici del territorio di competenza e lo trasmette al Dipartimento con la proposta di ripartizione delle risorse; presenta, laddove necessario, la ridefinizione della ripartizione e assegnazione delle risorse operata dal Dipartimento.

Art. 4

Attribuzioni dell'ufficio distrettuale e dell'ufficio locale

1. L'ufficio distrettuale svolge i compiti previsti dall'articolo 9 del decreto del ministro della giustizia 17 novembre 2015.
2. In relazione alle materie indicate al comma 2 del predetto articolo, l'ufficio distrettuale, di concerto con gli uffici locali del distretto, effettua l'analisi dei fabbisogni e trasmette all'ufficio interdistrettuale le relative proposte, in linea con le indicazioni dipartimentali; a tal fine si avvale della conferenza dei direttori degli uffici locali presenti nel distretto.

3. L'ufficio locale svolge i compiti indicati dall'articolo 72 dell'ordinamento penitenziario e dalle altre disposizioni di legge e di regolamento, secondo l'organizzazione definita nel presente decreto.
4. L'ufficio distrettuale e l'ufficio locale nella realizzazione dei compiti ad essi attribuiti interagiscono con gli enti, pubblici e privati, con le associazioni del volontariato e delle cooperative, anche per promuovere intese locali, progetti di inclusione delle persone in esecuzione penale o comunque prese in carico in forza di legge, iniziative di giustizia riparativa.

Art. 5

Definizione di procedimenti di servizio

1. Con decreto del Direttore generale sono definiti i procedimenti di servizio esecutivi dei compiti attribuiti agli uffici dall'articolo 72, comma 2 dell'ordinamento penitenziario e dalle altre disposizioni di legge.

PARTE SECONDA

Organizzazione degli uffici

Art. 6

Articolazioni interne

1. Ad ogni ufficio è preposto un direttore.
2. Ogni ufficio è articolato nelle aree di Affari generali e Personale, Misure e sanzioni di Comunità, Contabilità; presso gli uffici interdistrettuali è, altresì, istituita l'area di Coordinamento interdistrettuale, prevista all'articolo 10, comma 3 del decreto del Ministro della Giustizia 17 novembre 2015.
3. Ogni sezione distaccata è articolata nel settore di segreteria e di misure e sanzioni di comunità.
4. L'organizzazione interna degli uffici favorisce l'integrazione delle attività secondo la gestione per obiettivi, per processi operativi e con l'impiego di gruppi di lavoro.
5. Gli uffici distrettuali, previsti dall'art. 9 del decreto del Ministro della Giustizia 17 novembre 2015, hanno autonomia contabile e provvedono per gli uffici privi di autonomia contabile agli adempimenti relativi alla gestione economico-finanziaria dei capitoli di bilancio, alla tenuta della contabilità del materiale e dell'inventario.

Art. 7

Direttore dell'ufficio

1. il direttore:
 - a) attua gli indirizzi e le direttive dell'Amministrazione centrale e della Direzione generale;
 - b) promuove, indirizza, coordina e controlla le attività di servizio e di supporto dell'ufficio;
 - c) promuove nel territorio, anche di concerto con gli enti pubblici e privati, progetti di inclusione nonché di giustizia riparativa, per le persone sottoposte a misure penali, finalizzati alla riduzione della recidiva e alla sicurezza sociale;
 - d) stipula convenzioni e protocolli operativi con enti e associazioni pubbliche e del privato sociale;
 - e) rappresenta i fabbisogni relativi alle risorse umane, finanziarie e strumentali per lo svolgimento delle attività istituzionali, gestisce le risorse assegnate e ne risponde secondo i principi di economicità, efficacia ed efficienza;

- f) adempie a tutte le altre funzioni previste dalle disposizioni di legge e di regolamento;
 - g) è componente della conferenza dei direttori prevista all'articolo 4, comma 2.
2. Il direttore si avvale della collaborazione dei responsabili delle aree e delle Sezioni distaccate.

Art. 8

Area di Coordinamento interdistrettuale

1. L'area di coordinamento interdistrettuale assicura, sulla base delle direttive ricevute dal direttore dell'ufficio, gli adempimenti indicati dall'articolo 3.
2. L'area si articola nei seguenti settori:
 - a. attività di programmazione, indirizzo, coordinamento e verifica dell'attività relativa ai procedimenti di cui all'articolo 4, commi 3 e 4, svolta dagli uffici distrettuali e locali;
 - b. progettazione, promozione dei rapporti ed intese con regione, enti ed associazioni regionali; promozione e coordinamento delle attività di giustizia riparativa e mediazione penale;
3. Il responsabile dell'area cura altresì le attività gestionali delegate dal direttore e concorre alle attività di programmazione e progettazione.

Art. 9

Area Affari generali e Personale

1. L'area affari generali e personale gestisce i processi di supporto organizzativo necessari per l'adempimento dei compiti istituzionali.
2. L'area si articola nei seguenti settori:
 - a) affari generali, personale e relazioni sindacali;
 - b) vigilanza e logistica;
 - c) protocollo, corrispondenza e archivio;
 - d) servizio di prevenzione e protezione per la tutela della salute nei luoghi di lavoro, previsto dalla normativa vigente.
3. Negli uffici interdistrettuali, l'area cura anche l'amministrazione, per i procedimenti delegati dal dipartimento, del personale di ruolo, non di ruolo e di polizia penitenziaria in servizio nella circoscrizione interdistrettuale;
4. Il responsabile dell'area cura altresì le attività gestionali delegate dal direttore e concorre alle attività di programmazione e progettazione.

Art. 10

Area Misure e sanzioni di comunità

1. L'area Misure e sanzioni di comunità gestisce, sulla base delle disposizioni del direttore, i processi di servizio e di supporto di competenza del servizio sociale e delle altre professionalità presenti, necessari per realizzare i compiti indicati all'art. 4, in linea con gli indirizzi del dipartimento e dell'ufficio interdistrettuale.
2. L'area si articola nei seguenti settori:
 - a) settori operativi territoriali, a carattere multiprofessionale, per l'esecuzione dei provvedimenti emessi dall'autorità giudiziaria ed attribuiti alla competenza dell'ufficio, l'osservazione e il trattamento delle persone sottoposte a sanzione penale, l'attuazione delle iniziative progettuali;
 - b) relazioni con il pubblico per il segretariato sociale, gli sportelli informativi e le altre attività di comunicazione:

- c) matricola per la gestione dell'archivio anagrafico delle persone assunte in carico, delle posizioni giuridiche e delle banche dati;
- 3. Lo svolgimento delle attività dell'area si realizza prevalentemente con il metodo del lavoro di gruppo multiprofessionale.
- 4. Il responsabile dell'area cura altresì le attività gestionali delegate dal direttore e concorre alle attività di programmazione e progettazione.

Art. 11

Area della contabilità

- 1. L'area della contabilità gestisce i processi di supporto amministrativo-contabili necessari per assicurare l'esecuzione dei compiti istituzionali dell'ufficio, secondo quanto previsto dalla normativa vigente.
- 2. Negli uffici dotati di autonomia contabile, l'area della contabilità si articola nei seguenti settori:
 - a) Programmazione e riscontro contabile;
 - b) Contabilità generale e monitoraggio delle spese;
 - c) Contabilità del materiale, inventario, acquisto di beni e servizi.
- 3. Negli uffici interdistrettuali è istituito, altresì, il settore "bilancio, contabilità, attività contrattuale e controllo di gestione" che svolge gli adempimenti relativi alla gestione finanziaria e di bilancio.
- 4. Gli uffici privi di autonomia contabile, sono contabilmente collegati con l'ufficio distrettuale di riferimento, che provvede per essi agli adempimenti relativi alla gestione economico-finanziaria dei capitoli di bilancio, alla tenuta della contabilità del materiale e dell'inventario.
- 5. Il responsabile dell'area cura altresì le attività gestionali delegate dal direttore e concorre alle attività di programmazione e progettazione.

Art. 12

Sezioni distaccate

- 1. Nell'ambito degli indirizzi stabiliti dall'ufficio da cui dipendono, le sezioni distaccate sono dotate dell'autonomia necessaria per l'organizzazione e la gestione dei compiti indicati dall'articolo 4.
- 2. Le sezioni distaccate si articolano nei settori segreteria e misure di comunità:
 - a. Il settore segreteria affari generali e del personale cura i procedimenti relativi all'amministrazione del personale, alla vigilanza, alla logistica, ai protocollo, corrispondenza e archivio;
 - b. Il settore misure di comunità svolge i compiti indicati all'art. 10, comma 1
- 3. Il responsabile della sezione distaccata cura le attività gestionali delegate dal direttore e concorre alle attività di programmazione e progettazione".

PARTE TERZA

Art. 13

Risorse umane e dotazioni organiche

- 1. Agli uffici di cui alla tabella A allegata al presente decreto, sono preposti funzionari della professionalità di servizio sociale con adeguata competenza e capacità, nominati con provvedimento motivato dal Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità.
- 2. Alle aree indicate all'articolo 8 sono preposti funzionari di terza area, nominati dal dirigente dell'ufficio interdistrettuale.

3. Alle sezioni distaccate ed alle aree indicate all'articolo 10 sono preposti funzionari della professionalità di servizio sociale.
4. Alle aree di cui all'articolo 9, sono preposti funzionari dell'organizzazione e delle relazioni o funzionari di altra professionalità.
5. Alle aree di cui all'articolo 11 sono preposti funzionari contabili.
6. I funzionari di cui ai commi 3, 4 e 5 sono nominati dal dirigente dell'ufficio distrettuale che, per gli uffici non dirigenziali del distretto, provvede su proposta del direttore.
7. I funzionari di cui ai commi 2, 3, 4 e 5 devono essere dotati di adeguata competenza, capacità e titoli professionali, valutati sulla base di criteri individuati dal Dipartimento.
8. Ai settori operativi territoriali sono preposti funzionari della professionalità di servizio sociale.
9. Agli uffici è assegnato personale delle professionalità di servizio sociale, psicologica, giuridico-pedagogica, amministrativa, contabile, informatica e di altre professionalità funzionali allo svolgimento delle attività dell'ufficio.
10. Agli uffici è assegnato, altresì, personale del Corpo di polizia penitenziaria i cui compiti sono definiti da specifico decreto del Ministro.
11. Presso gli uffici operano i professionisti esperti indicati dall'articolo 80, 4 comma dell'ordinamento penitenziario, che prestano la loro opera nell'area misure e sanzioni di comunità.
12. Presso gli uffici operano, altresì, i volontari previsti dall'articolo 78 dell'ordinamento penitenziario, i volontari del servizio civile, ed altre figure professionali per lo svolgimento delle attività individuate nelle intese sottoscritte con enti pubblici e privati.

Art. 14

Dotazioni organiche

1. In relazione all'individuazione dei contingenti di area disposta dal dPCM 15 giugno 2015 n.84, le dotazioni organiche sono rideterminate a partire dai contingenti delle figure professionali attualmente previste.
2. Con il provvedimento previsto al comma 1, può essere disposta la rideterminazione dei contingenti di profilo e di area, anche ai fine di prevedere l'istituzione di nuovi profili professionali, necessari per l'attuazione delle nuove normative di settore.
3. In sede di prima applicazione del presente decreto, transitano nell'area di coordinamento interdistrettuale i funzionari di servizio sociale e l'altro personale assegnato o distaccato presso l'ufficio di esecuzione penale esterna dei provveditorati della medesima città.
4. In deroga al comma 5 dell'articolo 6, gli uffici che, all'entrata in vigore del presente provvedimento godono dell'autonomia contabile, la conservano.

Dato in Roma il

Il Ministro

Tabella A		
Uffici locali di esecuzione penale esterna		
Regioni	U.E.P.E.	Territorio di competenza - province
Piemonte, Valle d'Aosta, Liguria	Alessandria	Alessandria
	Cuneo	Cuneo
	Imperia	Imperia
	Massa	Massa, La Spezia
	Vercelli	Vercelli, Biella
Lombardia	Bergamo	Bergamo
	Mantova	Mantova, Cremona
	Pavia	Pavia
	Varese	Varese
Veneto, Friuli - Venezia Giulia, Trentino - Sud Tirolo	Bolzano	Bolzano
	Padova	Padova, Rovigo
	Trento	Trento
	Udine	Udine, Gorizia
Emilia Romagna, Marche	Macerata	Macerata, Fermo, Ascoli Piceno
	Modena	Modena
	Forlì-Cesena	Forlì-Cesena, Rimini
Toscana, Umbria	Livorno	Livorno
	Pistoia	Pistoia
	Prato	Prato
	Siena	Siena, Grosseto
	Terni	Terni
Lazio, Abruzzo, Molise	Campobasso	Campobasso, Isernia
	Frosinone	Frosinone
	L'Aquila	L'Aquila
	Latina	Latina
	Teramo	Teramo
Campania	Benevento	Benevento
	Avellino	Avellino
	Caserta	Caserta
Puglia, Basilicata	Brindisi	Brindisi
	Foggia	Foggia
	Matera	Matera
	Taranto	Taranto
Calabria	Crotone	Crotone
	Cosenza	Cosenza
Sicilia	Agrigento	Agrigento
	Caltanissetta	Caltanissetta, Enna
	Messina	Messina
	Ragusa	Ragusa
	Siracusa	Siracusa
	Trapani	Trapani
Sardegna	Oristano	Oristano
	Nuoro	Nuoro, Ogliastra

Tabella B

Sezioni distaccate

Regioni	Ufficio	Sezioni distaccate dipendenti	Territorio di competenza - province
Piemonte, Valie d'Aosta, Liguria	Torino	Aosta	Aosta
	Genova	Savona	Savona
	Novara	Verbania	Verbano-Cusio-Ossoia
	Massa	La Spezia	La Spezia
Lombardia	Como	Sondrio	Sondrio
	Mantova	Cremona	Cremona
Veneto, Friuli - Venezia Giulia, Trentino - Sud Tirolo	Venezia	Treviso	Treviso
	Verona	Vicenza	Vicenza
	Udine	Gorizia	Gorizia
Emilia Romagna, Marche	Bologna	Ferrara	Ferrara
		Ravenna	Ravenna
	Reggio Emilia	Parma	Parma
		Piacenza	Piacenza
Forli - Cesena	Rimini	Rimini	
Toscana, Umbria	Firenze	Arezzo	Arezzo
	Pisa	Lucca	Lucca
	Siena	Grosseto	Grosseto
Calabria	Reggio Calabria	Vibo Valentia	Vibo Valentia



Il Ministro della Giustizia

VISTA la legge 25 luglio 1975, n. 354, e successive modifiche, recante l'Ordinamento penitenziario e il d.P.R. 30 giugno 2000, n. 230, recante il regolamento di esecuzione dell'ordinamento penitenziario;

VISTO l'articolo 5 della legge 15 dicembre 1990, n. 395, recante l'istituzione del Corpo di polizia penitenziaria;

VISTO il D.P.R. 15 febbraio 1999, n. 82, recante il regolamento di servizio del Corpo di polizia penitenziaria;

VISTA la legge 28 aprile 2014, n.67 recante disposizioni in materia di sospensione del procedimento con messa alla prova;

VISTO il D.P.C.M. 15 giugno 2015, n. 84, recante il regolamento di organizzazione del ministero della giustizia;

VISTO il D.M. 17 novembre 2015, recante l'individuazione, la definizione dei compiti e l'organizzazione degli uffici di livello dirigenziale non generale del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità;

RILEVATO che l'ampliamento dell'uso delle misure alternative alla detenzione e delle sanzioni di comunità costituisce indirizzo politico del Governo;

VISTO il D.M. 22 marzo 2013 recante la rideterminazione del contingente organico della polizia penitenziaria assegnato al Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità;

RITENUTO necessario stabilizzare la presenza della polizia penitenziaria negli uffici di esecuzione penale esterna, disciplinandone l'impiego ed i compiti assegnati;

CONSIDERATO che l'efficace esecuzione dei compiti attribuiti richieda un adeguato percorso di formazione;

CONSIDERATO altresì necessario, in ragione della situazione logistica, adeguare le sedi ed il numero dei mezzi a disposizione degli uffici competenti per l'esecuzione penale esterna;

SENTITE le Organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative del personale;

DECRETA

Articolo 1

(Nuclei di polizia penitenziaria presso gli uffici di esecuzione penale esterna)

1. Nei limiti delle dotazioni organiche della polizia penitenziaria assegnate al Dipartimento per la Giustizia Minorile e di Comunità, negli uffici interdistrettuali e distrettuali di esecuzione penale esterna indicati nella tabella B allegata al decreto del Ministro della giustizia 17 novembre 2015, è istituito un nucleo di polizia composto da personale del Corpo di polizia penitenziaria.

Articolo 2 (Compiti)

1. Con riferimento ai compiti istituzionali attribuiti al Corpo di polizia penitenziaria dall'articolo 5 della legge 15 dicembre 1990 n.395, il Capo del dipartimento per la giustizia minorile e di comunità individua con proprio provvedimento le attività che, in quanto compatibili, sono espletate dal personale del Corpo negli uffici di esecuzione penale esterna;
2. I compiti indicati al comma precedente sono svolti secondo criteri di flessibilità ed efficienza del servizio;
3. Il personale assegnato al nucleo, in presenza di particolari esigenze trattamentali, può essere impiegato, previa intese operative tra l'ufficio di esecuzione penale esterna e le forze dell'ordine competenti per territorio, in attività di controllo delle persone ammesse alle misure alternative alla detenzione che siano previste nel programma di trattamento.

Articolo 3 (Articolazione territoriale e organizzazione)

1. Il nucleo indicato all'articolo 1 ha sede presso gli uffici interdistrettuali e distrettuali di esecuzione penale esterna; si articola in una unità operativa presso ciascuno dei predetti uffici e presso gli uffici locali o sezioni distaccate presenti nel distretto di competenza.
2. I contingenti di personale da assegnare ai singoli nuclei sono stabiliti con provvedimento del Capo del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità.
3. Al nucleo di cui al comma 1 è preposto un funzionario appartenente al ruolo direttivo dei commissari.
4. Il responsabile ed il personale del nucleo dipendono funzionalmente dal direttore dell'ufficio di esecuzione penale esterna, secondo le modalità previste dall'articolo 7 del D.P.R. 15 febbraio 1999 n.82.
5. Il responsabile del nucleo, sulla base delle necessità operative indicate dal direttore dell'ufficio, coordina le attività delle unità operative delle diverse sedi; cura il raccordo operativo con le altre forze di polizia, anche per acquisire le informazioni necessarie all'esecuzione delle misure ed all'espletamento delle indagini sociali richieste dalla magistratura; partecipa alle riunioni dell'equipe per la predisposizione del programma di trattamento nei casi in cui sono stati previsti interventi da parte della polizia penitenziaria.
6. Gli interventi previsti dall'articolo 2 e relativi a soggetti in esecuzione penale esterna sono effettuati sulla base delle disposizioni del direttore, sentito l'assistente sociale incaricato del procedimento.
7. L'Ufficio interdistrettuale svolge un ruolo di programmazione, coordinamento, indirizzo e controllo dell'attività dei nuclei di polizia penitenziaria degli uffici del territorio interdistrettuale, sulla base delle linee guida tecnico-operative definite dal Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità.

Articolo 4 (Selezione del personale non direttivo)

1. L'assegnazione ai nuclei avviene attraverso:
 - a) un interpellato rivolto al personale del Corpo in servizio negli istituti e servizi penitenziari posti nella circoscrizione territoriale dell'ufficio distrettuale, ovvero attraverso il reclutamento di neo agenti appositamente selezionati nelle Scuole di Formazione dell'Amministrazione penitenziaria;

- b) uno scrutinio sull'esistenza dei requisiti di cui al comma 3 del presente articolo;
 - c) un colloquio valutativo delle motivazioni e delle attitudini;
 - d) la frequenza ed il superamento di un corso di formazione di trecento ore al quale è ammesso un numero di operatori superiore di un terzo rispetto a quello dei posti disponibili nei nuclei;
 - e) uno stage di due mesi presso un U.E.P.E. con successiva relazione valutativa del direttore;
 - f) un esame finale per la valutazione di idoneità.
2. Il Provveditore regionale indice l'interpello indicato al comma 1, sulla base delle direttive fornite dalla Direzione generale del personale e delle risorse dell'Amministrazione penitenziaria.
 3. I requisiti da valutare, le modalità ed i criteri di formazione della graduatoria provvisoria, la durata, il programma del corso di aggiornamento di cui al comma 1, lettera d) e il numero massimo di assenze consentito, nonché i criteri della valutazione finale, sono stabiliti con decreto del capo del dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, d'intesa con il capo del dipartimento della giustizia minorile e di comunità, sentite le organizzazioni sindacali rappresentative del personale.
 4. Lo scrutinio, il colloquio valutativo e l'esame finale è compiuto da una Commissione, presieduta dal direttore dell'Ufficio interdistrettuale interessato e composta da un funzionario di servizio sociale, da un commissario di polizia penitenziaria o da uno psicologo o un esperto psicologo ex art. 80.
 5. Le graduatorie finali interdistrettuali sono formate con decreto del Capo del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità e del Capo del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, il quale emana il provvedimento di assegnazione agli uffici interessati del personale risultato utilmente collocato nelle graduatorie finali.

Articolo 5

(Selezione dei Responsabili dei Nuclei)

1. L'assegnazione dell'incarico di responsabile del nucleo avviene attraverso:
 - a) un interpello rivolto ai Commissari in servizio nell'Amministrazione penitenziaria;
 - b) uno scrutinio sull'esistenza dei requisiti di cui al comma 3 lettera a);
 - c) la frequenza di un corso di aggiornamento di tre settimane, l'ultima delle quali interprofessionale congiunta con i direttori degli uffici. Al corso è ammesso un numero di commissari superiore di un terzo rispetto a quello dei posti previsti nei nuclei.
 - d) un colloquio finale di valutazione con la commissione di cui al comma 2 lettera b).
2. Con il medesimo decreto di cui all'articolo 4, comma 3, sentite le Organizzazioni Sindacali rappresentative del personale di polizia penitenziaria, sono disciplinati:
 - a) i requisiti da valutare, le modalità ed i criteri dello scrutinio di cui al comma 1, lettera b), la durata e il programma del corso di aggiornamento e il numero di assenze massimo consentito, nonché i criteri di valutazione finale e di formazione della graduatoria;
 - b) lo scrutinio e il colloquio finale sono compiuti da una commissione di valutazione composta da un dirigente di ufficio interdistrettuale, che la presiede, un commissario o un dirigente penitenziario, un funzionario di servizio sociale, uno psicologo di ruolo o un esperto psicologo ex art. 80.
3. La graduatoria finale è formata con decreto del Capo del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità e del Capo del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, il quale emana il provvedimento di assegnazione agli uffici interessati del personale risultato utilmente collocato nelle graduatorie finali.

Articolo 6
(Prima assegnazione)

1. In luogo delle procedure di selezione indicate agli articoli 4 e 5 del presente decreto, il Dipartimento per la Giustizia minorile e di comunità e il Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria stabiliscono d'intesa, sentite le Organizzazioni sindacali rappresentative del personale di polizia penitenziaria, i criteri per la prima assegnazione ai nuclei.

Articolo 7
(Nuclei presso i Centri per la giustizia minorile)

1. I nuclei di cui all'articolo 1 sono, altresì, istituiti presso i Centri per la giustizia minorile indicati nella tabella C allegata al decreto del ministro della giustizia 17 novembre 2015, dai quali dipendono gerarchicamente.
2. I predetti nuclei operano negli Uffici di servizio sociale per minorenni, sulla base dei fabbisogni indicati dal direttore e secondo gli indirizzi stabiliti dal direttore del Centro indicato al comma 1, che esercita le funzioni indicate al comma 7 dell'articolo 3.
3. Ai fini dell'individuazione dei compiti, dell'articolazione territoriale e dell'organizzazione, delle modalità di selezione del personale e dei responsabili, nonché per la prima assegnazione, si applicano gli articoli da 2 a 6 del presente decreto, in quanto compatibili.

Articolo 8
(Dotazioni strumentali)

1. Il Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità assegna ad ogni U.E.P.E. e C.G.M. le dotazioni strumentali da destinare al servizio.
2. Provvede, inoltre, a rideterminare il fabbisogno allocativo degli uffici, incrementando la superficie prevista nella misura necessaria a consentire l'allocazione del nuovo servizio.
3. A tal fine sarà redatto un piano di adeguamento delle sedi, con priorità per interventi di recupero o ristrutturazione di immobili demaniali o confiscati alla criminalità, che potrà essere finanziato con fondi della Cassa delle Ammende, sulla base delle intese che saranno raggiunte con gli interlocutori istituzionali.

Art. 9

1. Nell'ambito dell'Accordo quadro del Corpo di polizia penitenziaria un'apposita sezione regola, sulla base delle disposizioni del presente decreto, le modalità specifiche di impiego del personale di polizia penitenziaria che opera nell'esecuzione penale esterna.

Dato in Roma il

IL MINISTRO